

Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 15 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 i tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini attivati sul territorio provinciale da datori di lavoro pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative ed i periodi di pratica professionale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

Articolo 2

(Tirocini formativi e di orientamento)

Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo presso datori di lavoro pubblici o privati di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, al fine di agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali e per agevolare le scelte professionali del tirocinante.

I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono destinati a:

- a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- b) soggetti inoccupati e disoccupati;
- c) soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal Documento di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e soggetti richiedenti protezione internazionale;
- e) studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo

Articolo 3

(Convenzione)

Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 7 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

Articolo 4

(Progetto formativo e di orientamento)

Il progetto, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e orientamento.

E' sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, oppure dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minorenne o incapace. Il progetto è fornito in copia anche al tirocinante.

Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto per la parte formativa si riferiscono alle competenze che il tirocinante acquisirà al termine del percorso di tirocinio.

Articolo 5

(Obblighi e diritti del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto e ad osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore e al referente del soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 6

(Soggetto promotore)

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

Sono soggetti promotori la Provincia ed i soggetti da essa accreditati.

Possono inoltre promuovere tirocini:

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neo diplomati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo o a favore dei propri studenti nei periodi compresi tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio del successivo, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio;
- istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti inoccupati o disoccupati;
- comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti protezione internazionale.

I soggetti promotori sono tenuti a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento;

- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione relativa al percorso formativo svolto, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto delle attività previste nel progetto formativo e di orientamento;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 7

(Soggetto ospitante)

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale.

I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Ai medesimi fini si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.

I soggetti ospitanti sono tenuti a:

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- designare un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo e di orientamento.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 8

(Durata e limiti del tirocinio)

La durata del tirocinio deve essere coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi ed esclusi gli studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui all'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, per i quali la durata massima è fissata in tre mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore.

Il tirocinio può essere interrotto dopo un'assenza di durata almeno pari a quella del tirocinio, o comunque dopo un periodo di sospensione di un mese, o di tre mesi per i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, motivato da malattia, infortunio o altro giustificato motivo.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini estivi per giovani studenti attivati ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgono attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattr' mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

Articolo 9

(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

Il soggetto che si assume gli oneri della copertura assicurativa del tirocinante è tenuto ad effettuare, tramite il sistema informativo dedicato, le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

In attesa dell'implementazione del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, copia della convenzione individuale e del progetto formativo vanno inviate, anche a mezzo di strumenti telematici,

anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per i tirocini promossi dalla Provincia non è necessario l'invio della convenzione e del progetto di formazione e orientamento.

Il soggetto che si assume gli oneri della comunicazione, in caso di variazione dell'inizio del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto inviato, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con le medesime modalità.

Articolo 10

(Borsa di tirocinio)

Nel tirocinio non è prevista alcuna retribuzione. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono erogare al tirocinante una borsa di tirocinio secondo le modalità indicate nella convenzione.

La borsa di tirocinio quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione. Per l'erogazione della borsa non è richiesto di aver svolto almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

Articolo 11

(Divieti)

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale.

Articolo 12

(Controlli)

Il soggetto promotore è tenuto a:

- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e di orientamento dando al contempo al soggetto ospitante cinque giorni di tempo per adempire al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora il soggetto ospitante non abbia adempiuto a quanto prescritto entro il termine assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante, il soggetto promotore effettua segnalazione ai servizi ispettivi della Provincia.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra, qualora il soggetto promotore sia un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.

Articolo 13

(Estensibilità ai cittadini stranieri)

Le disposizioni di cui ai presenti criteri sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

Per tutto quanto non disciplinato dai presenti criteri, valgono le previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19, all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e suo regolamento attuativo.